



Circolare Speciale **25/2026** Straordinaria

pagine: 15

## Unione di Diocesi

*La Chiesa cattolica è articolata principalmente in circoscrizioni territoriali denominate diocesi: persone giuridiche pubbliche nell'ordinamento canonico, ciascuna diretta da un vescovo diocesano, in Italia enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 222. Oggi le diocesi italiane sono 226 ma per 43 di esse è stato avviato il processo che porterà ad accorpamenti come avvenuto nel 2023 per le diocesi di Cuneo e di Fossano.*

## La piena unione delle Diocesi di Cuneo e di Fossano: orizzonte pastorale, passi giuridici e ricadute amministrative

A cura di: Elio Dotto - Lorenzo Simonelli

Il 1° giugno 2023 la Santa Sede ha pubblicato la notizia della piena unione delle Diocesi di Cuneo e di Fossano, con la conseguente erezione della nuova Diocesi di Cuneo-Fossano<sup>1</sup>.

In Italia gli ultimi provvedimenti di questo genere risalivano al 30 settembre 1986, quando vennero erette 72 nuove Diocesi, ciascuna frutto dell'unione di due o più Diocesi preesistenti. La piena unione di Cuneo e di Fossano segna quindi la ripresa, a distanza di quasi quarant'anni, di un processo di riorganizzazione strutturale delle circoscrizioni ecclesiastiche in Italia, primo caso<sup>2</sup> dopo il riconoscimento della personalità giuridica civile alle Diocesi e l'erezione degli Istituti diocesani per il sostentamento del clero, a seguito delle norme scaturite dalla revisione dei Patti Lateranensi del 1984.

Per gli inediti risvolti civilistici, legati alla vigente normativa concordataria<sup>3</sup>, e considerando che altre Diocesi italiane sono oggi avviate alla piena unione, merita approfondire il percorso giuridico che ha portato all'erezione della Diocesi di Cuneo-Fossano, con le conseguenti ricadute amministrative.

### Unione delle Chiese e missione della Chiesa

I passi giuridici che conducono alla piena unione di circoscrizioni ecclesiastiche vanno collocati nell'orizzonte pastorale della missione della Chiesa, per cui la prospettiva non è anzitutto tecnico-canonica o organizzativa ma ha una qualità originariamente teologica. In questo senso è eloquente la premessa della Costituzione apostolica di papa Francesco che ha sancito l'unione delle Diocesi di Cuneo e di Fossano.

«Con ogni diligenza e cura ci affrettiamo a esercitare il nostro ufficio per quanto sta in noi, affinché i salutarî benefici e precetti del Signore raggiungano tutti i luoghi e con efficacia tutti i popoli. Pertanto, noi ci premuriamo di disporre che questo avvenga nel modo più adeguato e opportuno»<sup>4</sup>.

Se una delle cause prossime della piena unione è il ridotto numero di presbiteri e di fedeli, che già aveva determinato nel 1999 l'affidamento delle due Chiese ad un unico Vescovo, il motivo

1 Cf. *L'Osservatore Romano*, 1° giugno 2023: «Erezione di Diocesi e relativa Provvisoria. Il Santo Padre ha unito le Diocesi di Cuneo e Fossano (Italia) ed ha nominato Vescovo della nuova Diocesi di Cuneo-Fossano Sua Eccellenza Monsignor Piero Delbosco, finora Vescovo delle due Diocesi unite *in persona Episcoporum*» (<https://www.osservatore-romano.va/it/news/2023-06/quo-126/nostre-informazioni.html> [accesso 16.06.2025]).

2 Non può essere considerato un precedente, per la sua singolarità, il provvedimento del 2014 che ha ridotto l'Abbazia territoriale di Montecassino al solo monastero, unendo il restante territorio, con le Parrocchie e il clero ivi operante, alla Diocesi di Sora-Aquino-Pontecorvo che contestualmente ha mutato il proprio nome in quello di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo.

3 Ci riferiamo, in particolare, all'art. 7 della Legge 25 marzo 1985, n. 121, che ratifica l'Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984, così come esplicitato dalla Legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle Diocesi, che ha determinato i Decreti del Ministro dell'Interno per cui le Diocesi italiane hanno ricevuto la qualifica di «ente ecclesiastico civilmente riconosciuto», in virtù dell'art. 6, e i Decreti dei Vescovi diocesani che hanno eretto l'Istituto diocesano o interdioCESANO per il sostentamento del clero, di cui al can. 1274 del Codice di diritto canonico, con conseguente riconoscimento con Decreto del Ministro dell'Interno della personalità giuridica civile, in virtù degli artt. 21 e 22.

4 FRANCISCUS, *Constitutio apostolica Omni cum diligentia Cuneensis et Fossanensis dioeceses plene iunguntur et ipsius novae Ecclesiae nominatur Episcopus*, 1° giugno 2023, AAS 115 (2023) 605, traduzione a cura della Cancelleria vescovile pubblicata sul sito internet ufficiale della Diocesi di Cuneo-Fossano in <https://www.diocescicuneofossano.it/diocesi-cuneo-fossano> [accesso 16.06.2025].

determinante è l'urgenza missionaria di permettere che «i salutarî benefici e precetti del Signore raggiungano tutti i luoghi e con efficacia tutti i popoli».

Dai dati statistici allegati al comunicato del Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede del 1° giugno 2023 che pubblica la notizia della piena unione<sup>5</sup>, si desume che la nuova Diocesi conta 127 sacerdoti diocesani, 99 di Cuneo e 28 di Fossano, a servizio di un territorio su cui risultano 158.000 abitanti, 117.000 a Cuneo e 41.000 a Fossano. Si tratta di numeri modesti, in particolare quelli di Fossano, in relazione alle dimensioni medie delle Diocesi in Italia: e tuttavia numeri analoghi, per quanto riguarda gli abitanti, non avevano determinato l'unione nel 1986, diversamente da come avvenuto allora per circoscrizioni della medesima entità.

Certamente quarant'anni fa il numero dei sacerdoti diocesani rispetto agli abitanti era maggiore: e fu questo dato, insieme ad altre circostanze contingenti, a salvaguardare l'autonomia delle due Chiese particolari. Ma più che il dato numerico, è necessario vedere i cambiamenti sociali e culturali per cui dietro ai 127 sacerdoti diocesani si deve riconoscere un clero invecchiato e destinato, nel prossimo decennio, ad un ulteriore drastico ridimensionamento; e dietro ai 158.000 abitanti, il 90 per cento dei quali cattolici, va riconosciuto il contesto sempre più secolarizzato che segna le Diocesi in Italia.

La mutazione della società e della cultura, acceleratasi decisamente negli ultimi decenni, chiede una trasformazione delle forme storiche attraverso cui la natura della Chiesa si manifesta, al punto che anche le circoscrizioni ecclesiastiche e gli altri strumenti giuridici ed organizzativi devono adeguarsi. L'obiettivo della piena unione, pertanto, non è anzitutto il miglioramento funzionale: da questo punto di vista, si potrebbe addirittura sostenere che le circoscrizioni piccole possono essere più agili e funzionali rispetto a quelle più grandi. Si tratta, invece, di rinnovare radicalmente la missione della Chiesa, nel mondo mutato di oggi, evitando che sia appesantita dalle strutture ereditate dal passato.

In questa direzione dobbiamo interpretare l'impulso che papa Francesco ha dato fin dall'inizio del suo pontificato alla riorganizzazione delle circoscrizioni ecclesiastiche italiane<sup>6</sup>. Il Nunzio apostolico in Italia, annunciando nella Cattedrale di Fossano la piena unione di Cuneo e di Fossano, con le parole di Francesco ha sottolineato che «l'unità è anzitutto un dono, un fuoco che viene dall'alto, non è primariamente un frutto della terra, ma del Cielo... ed essa non è semplicemente fine a sé stessa, ma è legata alla fecondità dell'annuncio: l'unità è per la missione»<sup>7</sup>.

Dunque, nell'orizzonte pastorale della missione che manifesta la natura della Chiesa hic et nunc collochiamo i passi giuridici che conducono le Chiese particolari ad unirsi.

## La fase preliminare

Le Diocesi di Cuneo e di Fossano sono state unite in persona Episcopi da papa Giovanni Paolo II il 1° febbraio 1999, quando l'allora Vescovo diocesano di Fossano venne nominato anche Vescovo diocesano di Cuneo, dove trasferì la sua residenza personale<sup>8</sup>. Da allora ad oggi si sono succeduti altri due Vescovi, sempre nominati per entrambe le Diocesi, che hanno tenuto la residenza personale a Cuneo. Dopo il 1986 e fino al 2019 è stato l'unico caso in Italia di Diocesi unite in persona

5 <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2023/06/01/0417/00924.html#cuneook> [accesso 16.06.2025].

6 Cf. C.R.M. REDAELLI, «Il percorso di unificazione delle Diocesi italiane nel dopo Concilio», Quaderni di diritto ecclesiale 35 (2022) 202-220.

7 P. E. TSCHERRIG, Omelia nell'Eucaristia con Atto di affidamento a Maria, Madre della Divina Provvidenza, nel cammino verso la piena unione delle Diocesi di Cuneo e di Fossano, Cattedrale di Fossano, 8 maggio 2023 (<https://www.diocesicuneofossano.it/lomelia-del-nunzio-e-il-saluto-del-rettore-del-santuario-di-cussanio> [accesso 16.06.2025]).

8 La Santa Sede aveva già tentato un percorso di unione nel decennio precedente: rimasta vacante la Diocesi di Fossano il 16 marzo 1989 per il trasferimento del Vescovo ad altra sede, il 7 aprile 1990 venne nominato un Vescovo ausiliare per Cuneo, con l'ufficio di Amministratore apostolico sede vacante ad nutum Sanctae Sedis di Fossano. Per circostanze diverse il tentativo di unione si arenò e il 4 maggio 1992 questo Vescovo ausiliare venne trasferito all'ufficio di Vescovo diocesano di Fossano. Inoltre, le due sedi erano già state unite in persona Episcopi tra il 1926 e il 1934 per una scelta che si rivelò in fretta transitoria.

Episcopi: non avendo pertanto paralleli o precedenti recenti, il percorso di unione è maturato con dinamiche locali più legate a circostanze contingenti che ad un disegno preordinato.

Troviamo una descrizione sintetica dei passi di collaborazione compiuti dalle due Diocesi dal 1999 in poi nelle conclusioni del Sinodo diocesano 2021-2022.

«I sacerdoti si conoscono da tempo e quasi tutti hanno condiviso almeno lo studio della teologia negli anni del Seminario. La formazione permanente del clero da decenni è proposta a tutti con un medesimo percorso. Dal 2016 i Consigli presbiterali sono sempre convocati insieme e il Consiglio Pastorale Diocesano è unico. Alcuni uffici e servizi delle Curie diocesane sono unici per entrambe le Diocesi oppure condividono i medesimi direttori: l'Ufficio catechistico, l'Ufficio per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso, l'Ufficio per la scuola e l'università, l'Ufficio per la famiglia, il Servizio per la pastorale giovanile, il Servizio per la pastorale delle vocazioni, l'Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro. Sentiti gli organismi nazionali competenti, abbiamo avviato il processo di fusione degli Istituti diocesani per il sostentamento del clero»<sup>9</sup>.

Il primo ambito di collaborazione è stato certamente quello riguardante i chierici: già dal 1972 le Diocesi di Cuneo e di Fossano condividevano con le vicine Diocesi di Alba, Mondovì e Saluzzo lo Studio Teologico per la formazione dei presbiteri, e nel 2002 queste cinque Diocesi della provincia civile di Cuneo sono giunte a costituire un unico Seminario interdiocesano, ai sensi del can. 237§2 del Codice di diritto canonico. Inoltre, nel 2011 sono stati ordinati i primi diaconi permanenti in entrambe le Diocesi di Cuneo e di Fossano, impostando fin da subito insieme il percorso di formazione ed ammissione al diaconato. Di conseguenza, pure la formazione permanente dei chierici è diventata uno dei luoghi di incontro più fecondi che ha favorito, progressivamente, la disponibilità dei ministri ordinati a prestare servizio anche nella Diocesi in cui non sono incardinati.

A questo riguardo, nel 2022 si contano 11 presbiteri incardinati a Cuneo che esercitano un ufficio a servizio anche di Fossano, 4 dei quali risiedendo là, mentre sono un presbitero e un diacono incardinati a Fossano ad esercitare un ufficio a servizio anche di Cuneo: numeri che rivelano come la Diocesi con più sacerdoti sia, di fatto, venuta in soccorso della Diocesi con un clero più ridotto, limitando quindi lo scambio alle necessità contingenti, nel momento in cui era necessario, senza una visione più ampia. Da questo punto di vista, si deve riflettere se una previsione generale, anche giuridica, in merito allo scambio di presbiteri e diaconi tra le due Diocesi avrebbe potuto incentivare una maggiore disponibilità dei chierici al servizio nella Diocesi in cui non sono incardinati<sup>10</sup>. Tra il 2011 e il 2022, alcuni passi anche giuridici hanno strutturalmente intensificato la collaborazione tra le due Diocesi:

- la Visita pastorale, indetta con medesime modalità per entrambe le Chiese il 15 ottobre 2011 e conclusa nel 2014<sup>11</sup>;
- nel 2016 la promulgazione del medesimo Statuto per i Consigli presbiterali, distinti ma convocabili insieme, e la costituzione di un unico Consiglio pastorale diocesano<sup>12</sup>;
- la condivisione dei principali uffici e servizi pastorali delle Curie diocesane, culminata nel 2019

9 SINODO DIOCESANO DI CUNEO E DI FOSSANO 2021-2022, «Libro Sinodale - Proposizioni, orientamenti e costituzioni, decreti», Rivista Diocesana Cuneese 93 (2022) 37s. La Rivista Diocesana Cuneese, dal 2001 organo ufficiale per entrambe le Diocesi, è disponibile, almeno per l'ultimo decennio, sul sito internet ufficiale della Diocesi di Cuneo-Fossano: <https://www.diocescicuneo-fossano.it/rivista-diocesana-cuneese> [accesso 16.06.2025]. A questa pubblicazione ci riferiamo per ricostruire il percorso che ha condotto alla piena unione, attingendo anche qui i dati statistici, in particolare quelli relativi ai chierici e ai loro incarichi.

10 A tal proposito, si veda il suggerimento «di un decreto generale in cui, senza modificare l'incardinazione dei chierici e l'autonomia delle due Diocesi, si regolino in modo adeguato forme abituali di cooperazione che prevedano per tutti i presbiteri e i diaconi, che volontariamente si rendano disponibili o liberamente accettino la proposta del vescovo, di ricoprire uffici o altri incarichi pastorali non solo nella propria Diocesi ma anche nell'altra» in A. GIRAUDO, «Le Diocesi unite in persona episcopi: ruoli e possibili attuazioni tra autonomia e percorsi unitari», Quaderni di diritto ecclesiale 35 (2022) 159-184; 169.

11 Can. 396; Rivista Diocesana Cuneese 81 (2013) 24-44.

12 Can. 495 e can. 511; Rivista Diocesana Cuneese 87 (2016) 81-85; 91-94.

- con la costituzione di un unico Consiglio episcopale<sup>13</sup>;
- la riforma delle due Fondazioni di culto che amministrano i patrimoni diocesani, nel 2018 e nel 2022<sup>14</sup>;
- nel 2020 la sottoscrizione, da parte dei Collegi dei consultori, di lettere alla Sede apostolica, distinte ma di analogo contenuto, sulla disponibilità a costituire un'unica Diocesi<sup>15</sup>;
- nel 2021 l'avvio di un percorso per l'accorpamento degli Istituti diocesani per il sostentamento del clero<sup>16</sup>; la celebrazione di un unico Sinodo diocesano per entrambe le Chiese, indetto il 28 maggio 2021 e concluso il 24 giugno 2022<sup>17</sup>;
- la costituzione di un'unica Curia per le due Diocesi ancora distinte, l'8 settembre 2022, con la promulgazione di uno Statuto proprio e l'unificazione di tutti gli organismi diocesani di partecipazione<sup>18</sup>.

Il passo più complesso, dal punto di vista giuridico e amministrativo, è stato quello della costituzione di un'unica Curia diocesana in permanenza di due distinte persone giuridiche canoniche civilmente riconosciute. A questo riguardo decisiva è stata l'adozione di uno Statuto, non prescritto dalla legge universale ma raccomandato dalla dottrina recente, dove la regolazione dei rapporti tra l'unica Curia e le due distinte persone giuridiche viene esplicitata nei preamboli e nelle disposizioni finali transitorie<sup>19</sup>.

In particolare, nel preambolo b. si stabilisce che «come l'unico Vescovo ha il titolo di “Vescovo di Cuneo e di Fossano”, così l'unica Curia viene denominata “Curia diocesana di Cuneo e di Fossano”, esclusa ogni altra denominazione». Inoltre, nella IV disposizione finale si precisa che «i Segretari di Curia di cui all'art. 13, [...] sono in carico all'ente Diocesi di Cuneo: il trasferimento contrattuale di quelli che attualmente sono in carico all'ente Diocesi di Fossano avviene a decorrere dal 1° gennaio 2023; la disponibilità finanziaria di cui agli artt. 23-25 viene anticipata dall'ente Diocesi di Cuneo e rimborsata nella misura di un terzo dall'ente Diocesi di Fossano nei tempi stabiliti dall'Economo diocesano». In tal modo, le risorse umane e finanziarie dell'unica Curia vengono tutte incardinate nell'ente Diocesi di Cuneo, mentre all'ente Diocesi di Fossano viene lasciato solo l'onere di rimborsare i relativi costi in una misura complessiva stabilita proporzionalmente al numero degli abitanti delle due Diocesi.

13 Can. 473§4; Rivista Diocesana Cuneese 91 (2020) 73.

14 Per la Fondazione Opere Diocesane Cuneesi (2018): Rivista Diocesana Cuneese 89 (2018) 79-85; per la Fondazione Opere Diocesane Fossanesi (2022): <https://www.diocescicuneo-fossano.it/nuovo-statuto-per-la-fondazione-opere-diocesane-fossanesi> [accesso 16.06.2025].

15 Rivista Diocesana Cuneese 91 (2020) 85-89

16 Can. 1274; Rivista Diocesana Cuneese 92 (2021) 55-62

17 Can. 461§2: «se il Vescovo ha la cura di più Diocesi oppure ha la cura di una come Vescovo proprio e di un'altra come Amministratore, può convocare un solo Sinodo diocesano da tutte le Diocesi affidategli»; Rivista Diocesana Cuneese 92 (2021) 75-77; Rivista Diocesana Cuneese 93 (2022).

18 Cann. 469-502; 511-514; lo Statuto della Curia diocesana unica e i provvedimenti collegati sono tutti consultabili in <https://www.diocescicuneofossano.it/statuto-curia> [accesso 16.06.2025].

19 La circoscrizione di ciò che concerne i rapporti tra unica Curia e due Diocesi distinte nei preamboli e nelle disposizioni finali transitorie ha permesso di realizzare tecnicamente quanto previsto nel preambolo c. dello Statuto: «Qualora la Sede apostolica stabilisse la piena unione delle due Diocesi, la Curia di cui al presente Statuto diventerà la Curia della nuova unica Diocesi, assumendone il nome, senza soluzione di continuità, salvo diverse disposizioni dell'autorità superiore». Di conseguenza, nel momento in cui è stata eretta la nuova Diocesi, il Vescovo ha potuto adottare il medesimo Statuto della Curia diocesana, omissi soltanto i preamboli e le disposizioni finali transitorie, superati a seguito dell'unione delle due Diocesi preesistenti. Viceversa, l'impossibilità a fare altrettanto per gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero aveva di fatto sospeso il percorso per l'accorpamento dei due Istituti. In questo caso, infatti, l'erezione di un Istituto interdiocesano è regolata dalle Deliberazioni della Conferenza Episcopale Italiana adottate dal Decreto del suo Presidente del 20 luglio 1985, con recognitio della Sede apostolica, che prevedono per l'Istituto interdiocesano uno Statuto diverso da quello dell'Istituto diocesano: di conseguenza, al momento della piena unione delle Diocesi sarebbe stato necessario sostituire lo Statuto, modificando anche la denominazione dell'ente, con le conseguenti ricadute civilistiche. Pertanto, vista l'imminenza della decisione della Sede apostolica sulla piena unione, si è preferito evitare il passaggio dell'Istituto interdiocesano.

Così facendo, si semplificano sia la gestione del personale dipendente che le procedure di attribuzione dei costi, garantendo trasparenza e tutela dei legittimi interessi di ciascuna delle persone giuridiche attraverso la nomina di un «Delegato vescovile per l'amministrazione dell'ente Diocesi di Fossano» che affianca l'Economo diocesano ai sensi delle disposizioni finali I, III e VII.

### La piena unione

Stabilendo di costituire organismi unici per la Diocesi di Cuneo e la Diocesi di Fossano, il Sinodo diocesano alla costituzione 47 esplicita la disponibilità delle due Chiese ad essere unite pienamente. «L'accorpamento degli organismi diocesani, di cui alle costituzioni sinodali 1-8, viene avviato il 1° settembre 2022. A tale scopo, entro il 31 ottobre 2022 il Vescovo promulga, in conformità a quanto stabilito dal Sinodo, lo Statuto della Curia diocesana, del Consiglio presbiterale e del Consiglio pastorale diocesano, con il Regolamento del Collegio dei consultori e del Consiglio diocesano per gli affari economici, affinché entro l'anno 2022 la Curia diocesana assuma la nuova forma unitaria e i consigli diocesani di partecipazione vengano rinnovati e costituiti come unici per Cuneo e per Fossano. Con questo accorpamento esprimiamo la disponibilità sinodale delle nostre Chiese ad essere unite pienamente ad nutum Apostolicae Sedis»<sup>20</sup>.

A questa disponibilità segue un'interlocuzione tra la Curia diocesana e il Dicastero per i Vescovi, tramite la Nunziatura apostolica in Italia, conclusa con la visita del Nunzio apostolico che l'8 maggio 2023, nella solennità di Maria Madre della Divina Provvidenza, patrona della Diocesi di Fossano, annuncia la piena unione delle due Chiese, sotto la guida del Vescovo che fino a quel momento le aveva governate<sup>21</sup>.

All'annuncio fa seguito il 1° giugno 2023 la promulgazione della Costituzione apostolica *Omni cum diligentia* e l'emanazione dei Decreti applicativi, pienamente efficaci, anche sotto il profilo civile, a decorrere dal 1° luglio 2023<sup>22</sup>.

### La Costituzione apostolica

Nel 1986 l'erezione di 72 nuove Diocesi in Italia, a seguito dell'unione di due o più Diocesi preesistenti, avvenne per mezzo di Decreti singolari della Congregazione per i Vescovi<sup>23</sup>, tutti articolati nel medesimo modo: una lunga premessa che rimanda agli orientamenti del Concilio Vaticano II sulle possibili revisioni delle circoscrizioni ecclesiastiche, agli studi che ne sono seguiti in Italia, su impulso di papa Paolo VI, e alla revisione dei Patti lateranensi del 1984 con la previsione del conferimento della personalità giuridica civile alle Diocesi; una parte dispositiva che prevede per la nuova Diocesi la sede, con la chiesa Cattedrale e il suo Capitolo, il nome, la chiesa Concattedrale e il suo Capitolo, l'unificazione di tutti gli organismi diocesani, i patroni, l'incardinazione

20 SINODO DIOCESANO DI CUNEO E DI FOSSANO 2021-2022, «Libro Sinodale - Proposizioni, orientamenti e costituzioni, decreti», Rivista Diocesana Cuneese 93 (2022) 57.

21 Sul sito internet ufficiale della Diocesi di Cuneo-Fossano è disponibile la documentazione della visita con il libretto della Celebrazione eucaristica nella Cattedrale di Fossano durante la quale il Nunzio dà forma liturgica all'annuncio consegnando al Vescovo diocesano il bastone pastorale della nuova Diocesi: <https://www.diocesicuneofossano.it/le-immagini-della-visita-del-nunzio-apostolico> [accesso 16.06.25].

22 Tutti i documenti relativi alla procedura qui esaminata sono disponibili sul sito internet ufficiale della Diocesi di Cuneo-Fossano: <https://www.diocesicuneofossano.it/diocesi-cuneo-fossano> [accesso 16.06.2025]. Nello specifico qui si può trovare: la traduzione italiana, a cura della Cancelleria vescovile di Cuneo-Fossano, di FRANCISCUS, *Constitutio apostolica Omni cum diligentia Cuneensis et Fossanensis dioeceses plene iunguntur et ipsius novae Ecclesiae nominatur Episcopus*, 1° giugno 2023, AAS 115 (2023) 605s.; il Decreto applicativo del Dicastero per i Vescovi «Cuneo e Fossano fusione delle due Diocesi», 1° giugno 2023; il Decreto del Vescovo diocesano di Cuneo-Fossano di fusione degli enti Seminario e degli Istituti diocesani per il sostentamento del clero, 1° giugno 2023; il Decreto del Vescovo diocesano di Cuneo-Fossano sulla Curia diocesana, 1° giugno 2023; il Decreto del Ministro dell'Interno che conferisce efficacia civile alla fusione delle Diocesi di Cuneo e di Fossano, 13 giugno 2023; il Decreto del Ministro dell'Interno che conferisce efficacia civile alla fusione degli enti Seminario di Cuneo e di Fossano, 13 giugno 2023; il Decreto del Ministro dell'Interno che conferisce efficacia civile alla fusione degli Istituti diocesani per il sostentamento del clero di Cuneo e di Fossano, 13 giugno 2023.

23 Cf. AAS 79 (1987) 625-828.

dei chierici, il territorio, l'articolazione in Parrocchie e altri enti ecclesiastici; una parte conclusiva che nomina il Vescovo e gli affida l'esecuzione di quanto disposto.

Per tutte le nuove Diocesi si applicano gli stessi criteri generali, approvati da papa Giovanni Paolo II, di modo che il nome di ciascuna viene composto con i nomi delle Diocesi preesistenti, i cui patroni e territori diventano tali anche per la nuova circoscrizione.

Il provvedimento del 1° giugno 2023 che ha unito pienamente la Diocesi di Cuneo e la Diocesi di Fossano ricalca la parte dispositiva e quella conclusiva dei Decreti del 1986<sup>24</sup> ma adotta la forma più solenne della Costituzione apostolica, in lingua latina, promulgata da papa Francesco con la firma del Segretario di Stato e del Prefetto del Dicastero per i Vescovi: in tal modo, si evidenzia meglio che non si tratta di semplice modifica di circoscrizione ecclesiastica ma di vera e propria erezione di una nuova Chiesa particolare, denominata «Diocesi di Cuneo-Fossano», con sede nella città di Cuneo: «Nostra potestate usi statuimus et decernimus ut Cuneensis et Fossanensis dioeceses in unam Ecclesiam coalescant et constituent dioecesim quae Cuneensis-Fossanensis nuncupetur». Inoltre, la premessa rimanda non più ad orientamenti o studi generali ma alla richiesta del Vescovo diocesano di unire pienamente le due Diocesi a lui affidate affinché il ministero pastorale possa essere svolto in modo più efficace, oltre che al parere favorevole del Nunzio apostolico in Italia: dietro a questi riferimenti è possibile riconoscere sia la volontà sinodale delle due Diocesi preesistenti, maturata in 23 anni di unione in persona Episcopi ed espressa dalla richiesta del Vescovo, sia il lavoro del legato pontificio che ha raccolto l'indicazione di papa Francesco alla Conferenza Episcopale Italiana (CEI) di ridurre il numero delle Diocesi in Italia<sup>25</sup>.

### *I Decreti applicativi*

Insieme alla Costituzione apostolica, il Prefetto del Dicastero per i Vescovi firma con la medesima data, 1° giugno 2023, un Decreto applicativo in lingua italiana, ai sensi dei cann. 40-45<sup>26</sup>, che esplicita i passaggi giuridici richiesti per realizzare quanto previsto in merito all'unificazione degli organismi diocesani. Nello specifico, con decorrenza 1° luglio 2023 si stabilisce quanto segue:

- «1. la fusione degli enti ecclesiastici Diocesi di Cuneo e Diocesi di Fossano per incorporazione dell'ente Diocesi di Fossano, con il suo territorio, nell'ente Diocesi di Cuneo. L'ente incorporante assume la denominazione di Diocesi di Cuneo-Fossano, con sede in Cuneo [...]
2. la fusione con provvedimento del Vescovo diocesano, degli enti ecclesiastici Seminario Vescovile di Cuneo e Seminario Vescovile di Fossano per incorporazione dell'ente Seminario Vescovile di Fossano nell'ente Seminario vescovile di Cuneo; l'ente incorporante assume la denominazione di Seminario diocesano di Cuneo-Fossano, con sede in Cuneo;
3. la fusione con provvedimento del Vescovo diocesano degli enti ecclesiastici Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Cuneo e Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Fossano per incorporazione dell'ente Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Cuneo nell'ente Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Fossano; l'ente incorporante assume

<sup>24</sup> Vengono introdotti minimi aggiustamenti: l'esplicitazione per cui «gli Istituti Diocesani per il Sostentamento del Clero si fondono in uno solo»; il riferimento ai Tribunali ecclesiastici interdiocesani, per i quali si stabilisce che «il nome della nuova Diocesi di Cuneo-Fossano subentri a quello delle singole Diocesi di Cuneo e Fossano»; la scelta di un solo patrono principale, affiancato da tre patroni secondari, con una maggiore coerenza rispetto alle norme circa patronos constituendos (AAS 65 [1973] 276-279) e con un bilanciamento rispetto alla determinazione della sede, per cui viene scelta quella che era già la patrona della Diocesi di Fossano a fronte della scelta di Cuneo come sede; l'affidamento dell'esecuzione di quanto stabilito al Nunzio apostolico invece che al Vescovo diocesano.

<sup>25</sup> Cf. le considerazioni sull'intervento di papa Francesco nell'assemblea CEI del 2018 e sull'intervento del Nunzio nel 2019 e nel 2021 in C.R.M. REDAELLI, «Il percorso di unificazione delle Diocesi italiane nel dopo Concilio», *Quaderni di diritto ecclesiale* 35 (2022) 202-220.

<sup>26</sup> Si tratta delle norme che disciplinano l'esecuzione di un atto amministrativo: in questo senso possiamo definire come «applicativi» il Decreto del Dicastero per i Vescovi e i conseguenti Decreti del Vescovo diocesano, i quali non si aggiungono alla Costituzione apostolica ma ne danno esecuzione, applicandola alle persone giuridiche canoniche e agli altri organismi relativi alla nuova Diocesi eretta.

la denominazione di Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Cuneo-Fossano, con sede in Fossano;

4. l'unificazione con provvedimento del Vescovo diocesano degli altri organismi delle due Diocesi, previsti dal diritto canonico vigente, con sede in Cuneo, fatte salve eventuali distinte fondazioni diocesane di culto e religione».

Quindi, nello stesso giorno 1° giugno 2023, il Vescovo diocesano di Cuneo-Fossano sottoscrive altri due distinti Decreti applicativi: nel primo Decreto stabilisce la fusione degli enti Seminario e degli Istituti Diocesani per il Sostentamento del Clero, incorporando il Seminario di Fossano in quello di Cuneo e l'Istituto di Cuneo in quello di Fossano, promulgando lo Statuto del nuovo Istituto, conforme alle Deliberazioni della CEI, e nominando gli amministratori, con decorrenza 1° luglio 2023; nel secondo Decreto conferma lo Statuto della Curia diocesana unica promulgato l'8 settembre 2022, e di conseguenza le nomine negli uffici e la composizione di tutti i Consigli diocesani, chiarendo anche che la Fondazione Opere Diocesane Cuneesi e la Fondazione Opere Diocesane Fossanesi rimangono distinte<sup>27</sup>.

Infine, i provvedimenti dell'autorità ecclesiastica vengono trasmessi alla competente autorità civile, e cioè il Ministro dell'Interno della Repubblica Italiana, al fine di ottenere i riconoscimenti civili degli atti canonici i cui effetti giuridici sono l'incorporazione di una persona giuridica canonica pubblica nell'altra, secondo le norme concordatarie<sup>28</sup>:

- il Decreto applicativo del Dicastero per i Vescovi con una nota anticipata il 24 maggio 2023 dalla Nunziatura apostolica in Italia tramite il Ministero degli Esteri e con un'istanza integrativa del Vescovo diocesano di Cuneo-Fossano trasmessa dalla Cancelleria vescovile tramite la Prefettura di Cuneo il 6 giugno 2023<sup>29</sup>;
- il primo Decreto applicativo del Vescovo diocesano di Cuneo-Fossano con due altre distinte istanze trasmesse dalla Cancelleria vescovile tramite la Prefettura di Cuneo il 6 giugno 2023<sup>30</sup>.

Di conseguenza, il Ministro dell'Interno conferisce efficacia civile a ciascun provvedimento canonico che ha disposto l'incorporazione degli enti Diocesi di Cuneo-Fossano, Seminario Diocesano di Cuneo-Fossano e Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Cuneo-Fossano con tre distinti Decreti sottoscritti il 13 giugno 2023, iscritti nel Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Cuneo, su richiesta della Cancelleria vescovile, e pubblicati per estratto nella Gazzetta

<sup>27</sup> Notiamo come il combinato disposto dei Decreti del Dicastero per i Vescovi e del Vescovo diocesano determina che le sedi dei cinque enti diocesani civilmente riconosciuti menzionati nei provvedimenti per la piena unione sono distribuite tre a Cuneo – ente Diocesi, ente Seminario e Fondazione Opere Diocesane Cuneesi – e due a Fossano – Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero e Fondazione Opere Diocesane Fossanesi – operando anche in questo caso un bilanciamento nei confronti delle due Diocesi preesistenti.

<sup>28</sup> Cf. art. 19 della Legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle Diocesi, con le successive semplificazioni procedurali.

<sup>29</sup> Questa istanza integrativa si è resa necessaria sia in considerazione della sede legale della Diocesi, iscritta nel Registro delle persone giuridiche presso la locale Prefettura, che per esplicitare ai fini civilistici la successione della Diocesi di Cuneo, ora denominata Diocesi di Cuneo-Fossano, all'incorporata ed estinta Diocesi di Fossano. A tal fine, nell'art. 1 del primo Decreto applicativo del Vescovo diocesano, allegato all'istanza insieme a copia autentica del Decreto applicativo del Dicastero per i Vescovi, si dichiara quanto segue: «nella fusione per incorporazione dell'ente ecclesiastico Diocesi di Fossano, con il suo territorio, nell'ente ecclesiastico Diocesi di Cuneo, disposta dalla Sede apostolica dal 1° luglio 2023, l'ente Diocesi incorporante, ora denominato Diocesi di Cuneo-Fossano, con sede in Cuneo, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Diocesi di Fossano».

<sup>30</sup> Pur essendo un unico Decreto, le istanze sono due in quanto si tratta di due distinte procedure, la fusione per incorporazione del Seminario vescovile di Fossano nel Seminario vescovile di Cuneo, ora denominato Seminario Diocesano di Cuneo-Fossano, e la fusione per incorporazione dell'Istituto per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Cuneo nell'Istituto per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Fossano, ora denominato Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Cuneo-Fossano. Per entrambi i casi, il Decreto esplicita che l'ente incorporante subentra all'ente incorporato ed estinto in tutti i rapporti attivi e passivi.

Ufficiale della Repubblica Italiana il 3 luglio 2023.

### *Analisi della tecnica giuridica adottata*

La Costituzione apostolica stabilisce che «Cuneensis et Fossanensis dioeceses in unam Ecclesiam coalescant et constituent dioecesim quae Cuneensis-Fossanensis nuncupetur». Per costituire, di conseguenza, un unico ente Diocesi, come pure un unico Seminario e ad un unico Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, i Decreti applicativi adottano l'istituto della fusione per incorporazione, preferendolo sia alla fusione novativa che alla soppressione degli enti preesistenti con costituzione di nuovi soggetti giuridici ai quali devolvere il patrimonio degli enti soppressi<sup>31</sup>. La scelta della fusione per incorporazione è frutto dell'interlocuzione tra il Dicastero per i Vescovi e la Curia diocesana unica delle Diocesi preesistenti e si basa su considerazioni di opportunità contingente.

Da una parte, è stata esclusa la soppressione degli enti preesistenti con costituzione di nuovi soggetti, sia per l'evidente continuità tra le Chiese estinguende e l'erigenda nuova Chiesa<sup>32</sup>, come pure per le maggiori garanzie che l'istituto della fusione offre nell'ordinamento giuridico italiano in ordine, per esempio, alla successione nelle disposizioni testamentarie e alla neutralità fiscale delle operazioni di trasferimento del patrimonio, tanto per le imposte dirette quanto per quelle indirette, alla luce della prassi e della giurisprudenza in riferimento anche alle peculiari agevolazioni concordatarie<sup>33</sup>. D'altro canto, è stata preferita la fusione per incorporazione alla fusione novativa in relazione al minor numero di adempimenti che la prima comporta in sede di trascrizioni immobiliari e di volturazioni contrattuali, considerando che la pari dignità delle due Diocesi preesistenti viene tutelata in modo sostanziale diversamente: anzitutto dall'erezione canonica di una nuova «unica Chiesa», solennemente sancita dalla Costituzione apostolica; quindi dalla esplicita previsione di salvaguardare le due distinte Fondazioni di culto diocesane, con sede una a Cuneo e l'altra a Fossano, alle quali è attribuito la gran parte del patrimonio diocesano; infine dalla direzione non univoca delle incorporazioni per cui mentre nei casi degli enti Diocesi e degli enti Seminario quelli di Fossano sono incorporati in quelli di Cuneo, nel caso dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero quello di Cuneo è incorporato in quello di Fossano.

Consolidata la scelta della fusione per incorporazione, il progetto si è misurato con la singolare condizione delle persone giuridiche canoniche pubbliche con sede nel territorio italiano secondo le già citate norme concordatarie. Infatti, a norma del concordato tali enti canonici con sede in Italia

<sup>31</sup> La possibilità di utilizzare diverse soluzioni per giungere ad un solo soggetto giuridico, estinguendone altri, è stata esaminata in una forma sintetica ed esaustiva dalla Congregazione per il Clero nel documento «Linee guida per la modifica delle Parrocchie, la chiusura o la riduzione delle chiese ad uso profano ma non indecoroso e l'alienazione delle stesse» del 30 aprile 2013, in *Enchiridion Vaticanum* 29 - Documenti ufficiali della Santa Sede 2013, Bologna 2015, 378-395, versione italiana [che qui riprendiamo con minimi adattamenti e nostri corsivi] di «Letter from the Congregation for the Clergy and Procedural Guidelines for the Modification of Parishes and the Closure, Relegation and Alienation of Churches», in *The Jurist* 73 (2013), 211-219: «Va notato che alcuni termini comunemente usati in questi processi, come ad esempio "soppressione", hanno sia un significato non tecnico che un preciso significato canonico. A scanso di inutili confusioni, è meglio evitare nei documenti canonici l'uso non tecnico di tali termini [...]. Esistono quattro possibili tipi di modifiche delle Parrocchie, conosciute con termini diversi, a volte intercambiabili, nelle varie lingue: 1. unione estintiva, a volte nota come fusione [o fusione novativa], per cui A e B si uniscono per formare C e resta solo C, ai sensi del can. 121; 2. unione estintiva, nota sia come fusione [o fusione per incorporazione] che come unione, per cui A è incorporata in B e resta solo B, per analogia al can. 121; 3. divisione totale, per cui A si divide in B e C e restano solo B e C, ai sensi del can. 122; 4. soppressione, per cui A si estingue e non resta nulla, ai sensi del can. 123 [...]. Tutti e quattro questi tipi di modifiche sono occasionalmente indicati come "soppressioni", ma è evidentemente opportuno limitare l'uso del termine "soppressione" nei documenti canonici al quarto tipo, onde evitare confusione; allo stesso modo, il tipo di unione estintiva prevista [fusione novativa o fusione per incorporazione] deve essere chiaramente indicata nel decreto».

<sup>32</sup> In forza del provvedimento di fusione l'ente viene estinto, in quanto perde la propria individualità giuridica, ma non è soppresso, in quanto continua ad esistere nel nuovo ente, con l'effetto «necessario» della confluenza del suo patrimonio in quello dell'ente così costituito, fatta salva la necessità di procedere alla formale modifica delle intestazioni.

<sup>33</sup> Ci riferiamo in particolare al caso dell'Imposta sui Redditi delle Società (IRES) e alle Tasse di Registro o Ipotecarie o Catastali relative al patrimonio destinato ad attività non di culto e religione trasferito ad un nuovo soggetto a seguito di soppressione.

possono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica «agli effetti civili» dall'ordinamento italiano senza dover dar vita ad un secondo soggetto di natura civile per operare in Italia: «[...] la Repubblica italiana, su domanda dell'autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto [...]. Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi»<sup>34</sup>.

Proprio quest'ultima norma ha sollecitato i soggetti coinvolti nell'esecuzione della Costituzione apostolica che ha unito pienamente la Diocesi di Cuneo e la Diocesi di Fossano a considerare che alle Diocesi italiane già esistenti nel 1986 è stata riconosciuta anche la personalità giuridica civile in forza del Decreto del Ministro dell'Interno del 20 ottobre 1986 e, a far data dall'iscrizione del Decreto nel Registro delle persone giuridiche tenuto dalla Prefettura competente per territorio, le vicende canoniche e quelle civili che riguardano ciascuna di queste Diocesi non possono che riverberarsi anche nell'altro ordinamento giuridico.

Un caso esemplare è la nomina e la conseguente presa di possesso del Vescovo diocesano che ai sensi dei canoni 393 e 1279 implica l'assunzione della legale rappresentanza e dell'amministrazione dell'ente Diocesi: pure per l'ordinamento giuridico italiano il Vescovo che ha preso possesso della sua Diocesi è il legale rappresentante e l'amministratore unico, a condizione che il provvedimento canonico sia iscritto nel Registro delle persone giuridiche.

Per tale inevitabile simbiosi di origine concordataria pareva opportuno prevedere nei provvedimenti canonici di modifica degli enti incorporanti e incorporati un coordinamento tra effetti canonici ed effetti civili.

Più precisamente, si doveva prestare attenzione alla decorrenza degli effetti del complesso di provvedimenti che hanno sviluppato in modo compiuto il percorso della piena unione; in particolare, tanto nell'ordinamento canonico quanto in quello civile, solo da una certa data, posteriore a quella di promulgazione della Costituzione apostolica, gli enti incorporati avrebbero dovuto perdere in entrambi gli ordinamenti giuridici la loro individualità e quelli incorporanti modificare alcuni loro elementi essenziali, a partire dalla denominazione; nello specifico per gli enti Diocesi, dalla medesima data il Vescovo diocesano avrebbe dovuto mantenere la legale rappresentanza e l'amministrazione dell'incorporante e ridenominata Diocesi di Cuneo-Fossano e perdere la legale rappresentanza e l'amministrazione dell'incorporata ed estinta Diocesi di Fossano.

Pur nella reciproca indipendenza dei due ordinamenti giuridici, preso atto che ai sensi delle norme concordatarie l'ente ecclesiastico è il medesimo soggetto giuridico tanto nell'ordinamento canonico che in quello civile, l'ipotesi che gli atti dell'operazione di unificazione potessero avere nei due ordinamenti decorrenze diverse era motivo di preoccupazione, almeno sul piano operativo: infatti, proprio l'impianto concordatario dell'ente ecclesiastico presuppone una sorta di funzionamento «a specchio» nei due ordinamenti e intende evitare che possano darsi situazioni per cui un atto ha effetto solo in un ordinamento<sup>35</sup>.

34 Cf. il comma 2 dell'art. 7 della Legge 25 marzo 1985, n. 121, che ratifica l'Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984.

35 Cf. l'art. 6, in particolare il tono perentorio dell'ultimo paragrafo, della Legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle Diocesi: «Gli enti ecclesiastici già riconosciuti devono richiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla entrata in vigore delle presenti norme. La Conferenza episcopale italiana deve richiedere l'iscrizione entro il 30 settembre 1986. Gli Istituti per il sostentamento del clero, le Diocesi e le Parrocchie devono richiedere l'iscrizione entro il 31 dicembre 1989. Decorsi tali termini, gli enti ecclesiastici di cui ai commi precedenti potranno concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro predetto». A tal riguardo merita di essere segnalato che anche l'«Istruzione in materia amministrativa» della CEI del 2005 ha prestato attenzione a tale profilo, esplicitamente almeno riguardo il caso della erezione di una Fondazione di culto, al n. 154: «Una Fondazione di culto, canonicamente eretta con decreto vescovile, fino alla data del riconoscimento civile è nell'ordinamento civile un ente di fatto. Al fine di far coincidere nei due ordinamenti gli effetti giuridici dell'atto di fondazione, il Vescovo può opportunamente porre nel decreto di erezione canonica la clausola finale: "Gli effetti giuridici del presente decreto sono sospesi nell'ordinamento canonico fino alla data del riconoscimento civile della Fondazione stessa"».

Di conseguenza, anche in considerazione del fatto che per la prima volta, dopo il 1986, due Diocesi civilmente riconosciute venivano pienamente unite sul territorio italiano, il Decreto applicativo del Dicastero per i Vescovi del 1° giugno 2023 stabilisce che le disposizioni date «entreranno in vigore il 1° luglio 2023», dando così il tempo necessario sia al Vescovo diocesano che al Ministro dell'Interno di adottare e scambiarsi i provvedimenti di propria competenza, di modo che l'iscrizione delle modifiche agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti nel Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura competente potesse avvenire entro la data di decorrenza, garantendo piena sincronia tra effetti canonici ed effetti civili.

Notiamo qui che il termine del 1° luglio 2023 non sembra essere una data entro cui provvedere agli atti esecutivi necessari ma un vero e proprio dies a quo, per cui pure nel caso di perfezionamento del percorso formale prima di tale giorno, gli effetti avranno comunque decorrenza da quella data. Questa interpretazione è stata fatta propria anche dal Ministro dell'Interno che nel Decreto di riconoscimento agli effetti civili del provvedimento di incorporazione della Diocesi di Fossano in quella di Cuneo, e contestuale modifica della denominazione dell'ente in Diocesi di Cuneo-Fossano, ha precisato all'art. 1 che «è conferita efficacia civile, a far data dal 1° luglio 2023, al provvedimento richiamato in premessa con cui il Dicastero per i Vescovi ha disposto la fusione [...]», ribadendo la medesima decorrenza anche nei Decreti in cui riconosce efficacia civile alla fusione degli enti Seminario e degli Istituti Diocesani per il Sostentamento del clero.

Siccome nella Costituzione apostolica del 1° giugno 2023 non troviamo la medesima indicazione di un diverso dies a quo, possiamo concludere che il posticipo della decorrenza non riguarda l'erezione della nuova Chiesa particolare, «una Ecclesia», con la determinazione di nome, sede, Cattedrale, Concattedrale, patroni, incardinazione dei chierici, territorio e nomina del primo Vescovo: possiamo ritenere che tutti questi elementi siano efficaci già dal giorno di promulgazione della Costituzione apostolica, il 1° giugno.

Viene invece posticipata al 1° luglio soltanto l'unificazione degli organismi diocesani<sup>36</sup> che è oggetto del Decreto applicativo del Dicastero per i Vescovi e dei collegati Decreti applicativi del Vescovo diocesano: prova ne è il fatto che il Vescovo sottoscrive i Decreti del 1° giugno già con il titolo di «Vescovo diocesano di Cuneo-Fossano», pur essendo ancora in quella data il legale rappresentante dell'ente Diocesi di Cuneo e dell'ente Diocesi di Fossano<sup>37</sup>.

### *Gli adempimenti amministrativi civili*

In conclusione, a decorrere dal 1° luglio 2023 le persone giuridiche canoniche Diocesi di Cuneo-Fossano, Seminario Diocesano di Cuneo-Fossano e Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero

<sup>36</sup> Di fatto il posticipo va circoscritto solo ai sei enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che diventano tre: Diocesi, Seminario e Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero. Teoricamente, anche per gli altri organismi diocesani avrebbe dovuto valere il posticipo, siccome il dies a quo del Decreto applicativo del Dicastero per i Vescovi riguarda pure «4. l'unificazione con provvedimento del Vescovo diocesano degli altri organismi delle due Diocesi, previsti dal diritto canonico vigente, con sede in Cuneo, fatte salve eventuali distinte fondazioni diocesane di culto e religione». Tuttavia, lo Statuto dell'unica Curia diocesana, promulgato l'8 settembre 2022 per le due Diocesi ancora distinte, aveva già unificato tutti gli organismi diocesani, per cui il Vescovo, con il secondo Decreto applicativo che conferma questo Statuto, prende atto che l'unificazione degli organismi diocesani, diversi dagli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, è già avvenuta, e quindi non stabilisce una decorrenza posteriore. Di conseguenza, la Curia già unica assume fin da subito la denominazione di «Curia diocesana di Cuneo-Fossano», salvo quando agisce tramite la persona giuridica canonica civilmente riconosciuta che fino al 1° luglio rimane l'ente Diocesi di Cuneo, come determinato dalla IV disposizione finale transitoria dello Statuto.

<sup>37</sup> L'utilizzo fin dal 1° giugno del titolo di «Vescovo diocesano di Cuneo-Fossano» sembra autorizzato indirettamente dallo stesso Decreto applicativo del Dicastero per i Vescovi dove si dichiara che «Vescovo diocesano dell'ente Diocesi di Cuneo-Fossano è S.E. Mons. Piero Delbosco». Dal contesto pare evidente che si tratta di una dichiarazione funzionale ad esplicitare il legale rappresentante della persona giuridica «Diocesi di Cuneo-Fossano», tale dal 1° luglio, e non della provvisione dell'ufficio per la quale invece ci si deve riferire alla Costituzione apostolica, vigente dal 1° giugno: «Memoratae insuper novae dioecesis Cuneensis-Fossanensis Episcopum eligimus ac constituimus Venerabilem fratrem Petrum Delbosco, hactenus Episcopum Cuneensem et Fossanensem, debit datis ei iuribus congruisque imposit obligationibus».

di Cuneo-Fossano sono le uniche esistenti tanto nell'ordinamento canonico, quanto in quello civile. Dal punto di vista amministrativo, il processo di piena unione termina con alcuni adempimenti civili relativi al mutamento della denominazione dei suddetti enti incorporanti come pure alla modifica dell'intestazione del patrimonio e quindi di ogni rapporto attivo o passivo degli enti incorporati ed estinti Diocesi di Fossano, Seminario Vescovile di Fossano e Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Cuneo.

Considerato che il patrimonio in senso giuridico include tutti i diritti, le obbligazioni e, in generale, i rapporti giuridici che finora avevano come titolare uno degli enti incorporati, si procede dunque a dare notizia ad una serie di soggetti giuridici dell'avvenuta fusione per incorporazione.

In particolare la comunicazione viene data: alle Conservatorie territoriali dei Registri Immobiliari che individuano il titolare dei diritti reali su un bene immobile – e di conseguenza al Catasto – per trascrivere i beni degli incorporati in capo agli incorporanti<sup>38</sup> e per volturare la denominazione degli incorporanti anche sui beni di cui già avevano il possesso; all'Agenzia delle Entrate, riguardo il venir meno dell'esistenza autonoma degli incorporati – e dunque del relativo codice fiscale o partita IVA – e riguardo al mutamento di denominazione degli incorporanti che mantengono il medesimo codice fiscale o partita IVA; all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, per gli enti incorporati che hanno una posizione attiva quale datore di lavoro, trasferendo quanto necessario agli incorporanti, e per gli enti incorporanti che già rivestono la figura di datore di lavoro, mutandone la denominazione; agli istituti di credito, riguardo il venir meno dell'esistenza autonoma degli incorporati, con il conseguente trasferimento delle disponibilità, e riguardo al mutamento di denominazione degli incorporanti; alle persone fisiche e giuridiche con le quali tanto gli enti incorporati, quanto quelli incorporanti avevano e hanno rapporti giuridici di durata come contratti di locazione, di somministrazione, di appalto, di lavoro e collaborazione...

A tali comunicazioni provvedono, per conto dei legali rappresentanti degli enti incorporanti, gli uffici del settore Affari generali della Curia diocesana, relativamente alle Conservatorie dei Registri Immobiliari e all'Agenzia delle Entrate, e le rispettive segreterie degli enti incorporanti, per tutti gli altri soggetti, osservando le diverse procedure previste dai soggetti destinatari ed esibendo i documenti che attestano l'operazione, e cioè copia dei Decreti del Ministro dell'Interno del 13 giugno 2023 insieme a copia dei Decreti applicativi dell'autorità ecclesiastica del 1° giugno 2023 a cui i Decreti del Ministro danno efficacia civile<sup>39</sup>.

## Considerazioni conclusive

L'analisi dei passi giuridici che hanno portato all'erezione della Diocesi di Cuneo-Fossano, con le conseguenti ricadute amministrative, ha evidenziato che la piena unione tra Chiese particolari può configurarsi soltanto come un processo che coinvolge il popolo di Dio e le diverse autorità ecclesiastiche competenti. Se l'impulso iniziale viene dalla Sede apostolica, nel momento in cui

38 Siccome queste trascrizioni avvengono a seguito di successione per estinzione dell'ente non sono richieste né la verifica di interesse culturale né altre formalità in merito alla regolarità edilizia che la legge civile prescrive in caso di alienazione. Anche dal punto di vista della legge canonica, non sono necessarie le formalità che i cann. 1291-1294 prevedono per alienare i beni che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile delle persone giuridiche canoniche pubbliche. Inoltre, l'onere fiscale delle trascrizioni è contenuto nell'imposta in misura fissa: in particolare, l'imposta ipotecaria è stabilita in duecento euro per ciascun ente estinto a ciascuna delle Conservatorie territoriali interessate, indipendentemente dalla consistenza dei patrimoni.

39 Generalmente, i soggetti destinatari delle comunicazioni hanno accettato copie semplici dei documenti, salvo alcune Conservatorie territoriali dei Registri Immobiliari che hanno richiesto copie conformi. Le comunicazioni sono avvenute nelle prime settimane successive alla piena efficacia dei provvedimenti nella consapevolezza che tanto più sono tempestive, tanto meno all'ente incorporante potrà essere imputata la responsabilità per i danni patiti da controparte che non era a conoscenza della fusione.

nomina un solo Vescovo per più Diocesi, lo sviluppo del cammino dipende dalla consapevolezza che matura nel clero e nelle altre componenti delle comunità diocesane.

Da questo punto di vista, simbolica e decisiva è stata la convocazione di un unico Sinodo diocesano, utilizzando tale strumento in modo puntuale per accompagnare la nascita della nuova Chiesa: la sinodalità ha qui trovato una manifestazione al tempo stesso tradizionale e innovativa, finalizzata all'erezione di una nuova Diocesi nel contesto di un più generale rinnovamento della testimonianza ecclesiale.

A dare il carattere di processo alla piena unione ha contribuito anche la gradualità dei passi giuridici per cui non si è rinviato tutto al provvedimento definitivo della Sede apostolica del 1° giugno 2023 ma lo si è preparato con l'istituzione di una Curia unica per le due Diocesi ancora distinte, l'8 settembre 2022, e lo si è attuato progressivamente, dall'annuncio liturgico del Nunzio apostolico, l'8 maggio 2023, che ha anticipato la Costituzione apostolica, fino alla fusione delle persone giuridiche canoniche civilmente riconosciute, il 1° luglio 2023, realizzata tramite Decreti attuativi alcuni dei quali affidati al primo Vescovo diocesano.

La gradualità è stata determinata anche dalle circostanze, sia quelle strutturali, legate alla novità di una piena unione di Diocesi nell'ambito del regime concordatario italiano rivisto, sia quelle contingenti, determinate da qualche incertezza nel procedere per la concorrenza di più uffici di livelli e ordinamenti diversi. Al di là però dell'inevitabile lentezza di certi passaggi burocratici, la piena unione si è realizzata come un processo ecclesiale dove la deliberazione sinodale e l'atto liturgico sostengono la volontà del Romano Pontefice e precedono la fusione delle persone giuridiche, al punto che la nuova Chiesa, con la sua patrona e il primo Vescovo, è eretta quando ancora i due enti Diocesi sono distinti.

Da questo punto di vista sarebbe necessaria una riflessione, teologica e canonistica insieme, su come nella Diocesi la persona giuridica canonica rappresenta ma non esaurisce la Chiesa particolare: da una parte, l'ente Diocesi, di cui il Vescovo diocesano è il legale rappresentante, è necessario per esprimere erga omnes l'agire di una determinata Chiesa particolare, in tutti i suoi negozi giuridici; d'altro canto, però, possiamo dire che l'ente Diocesi è soltanto uno strumento della Chiesa particolare in cui essa sussiste senza però che la qualità teologica del popolo di Dio pellegrinante venga compressa dalla rigidità della forma giuridica.

Di conseguenza, può accadere, per i motivi concordatari del nostro caso o per altre necessità contingenti, che una Chiesa particolare agisca, almeno in via transitoria, tramite diversi enti Diocesi<sup>40</sup>; o comunque si deve riconoscere che l'azione del Vescovo diocesano, a nome della sua Chiesa, non si esaurisce nelle operazioni dell'ente Diocesi ma si avvale di altre e molteplici persone giuridiche canoniche, come l'ente Seminario, l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero o Fondazioni di culto con finalità diocesane.

A tale riguardo, va presa in considerazione la scelta di mantenere due distinte Fondazioni di culto per gestire il patrimonio della nuova Diocesi di Cuneo-Fossano, esplicitamente prevista dal Dicastero per i Vescovi, pur nell'ambito di una Costituzione apostolica che stabilisce di unire tutti gli organismi diocesani, «una sit [...] alia quaelibet instituta dioecesana».

All'origine di tale opzione sta la singolare circostanza delle due Diocesi preesistenti, peraltro comune a molte altre Diocesi in Italia, per cui la gran parte del patrimonio immobiliare diocesano,

<sup>40</sup> Potrebbe essere descritta così l'unione di più Diocesi in persona Episcopi quando questa si concretizza in organismi diocesani unitari come un'unica Curia diocesana; o ancora di più potrebbe essere questo il caso dell'unione di più Diocesi aequae principaliter quando il provvedimento della Sede apostolica non solo nomina un solo Vescovo ma anche determina l'unione stabile di qualche organismo diocesano. Anche in questo modo – mantenendo un'articolazione tra la Chiesa particolare, unita almeno nella persona del Vescovo, e le persone giuridiche canoniche che la rappresentano – si realizza quella flessibilità del diritto canonico che si distingue da una certa rigidità del diritto secolare moderno: una singolare flessibilità che andrebbe custodita rispetto all'omologazione che ha prodotto, ad esempio, la recente rinuncia ad utilizzare la formula dell'unione aequae principaliter proprio per il fatto che non ha un corrispettivo in sede civile (cf. alle pp. 207s. di C.R.M. REDAELLI, «Il percorso di unificazione delle Diocesi italiane nel dopo Concilio», Quaderni di diritto ecclesiale 35 [2022] 202-220).

come pure le attività economiche diocesane a carattere commerciale, quali musei o mezzi di comunicazione o case di riposo, erano di proprietà non degli enti Diocesi ma di Fondazioni di culto. Questa circostanza, dovuta al fatto che fino al 1986 le Diocesi in Italia non avevano personalità giuridica civile, è stata ritenuta dal Sinodo diocesano provvidenziale<sup>41</sup> sia per salvaguardare il radicamento territoriale dei beni temporali delle due Diocesi preesistenti che per favorire una gestione razionale del patrimonio, distinguendo i beni istituzionali, in capo all'ente Diocesi, dagli altri beni, a reddito o impiegati in attività a carattere commerciale, la cui amministrazione richiede particolare oculatezza ed estrema trasparenza.

L'operazione ha così evitato che il nuovo ente Diocesi, il cui amministratore unico non può che essere il Vescovo diocesano, fosse gravato da un patrimonio troppo pesante, affidando invece gran parte dell'amministrazione dei beni diocesani ad altre persone giuridiche canoniche pubbliche, Fondazioni di culto civilmente riconosciute, i cui Statuti riformati hanno rafforzato le finalità diocesane, sotto l'alta direzione del Vescovo, ma con il governo e la vigilanza affidati ad organi collegiali non necessariamente composti da chierici, coniugando in tal modo destinazione diocesana dei beni e loro razionalizzazione con più moderni criteri di efficienza<sup>42</sup>.

Il tema dell'amministrazione dei beni temporali è comunque stato uno degli ostacoli più insidiosi rispetto al compiersi del processo della piena unione.

Già le lettere dei Collegi dei consultori alla Sede apostolica del 2020 lo avevano enunciato, legando la disponibilità alla piena unione ad alcune attenzioni tra le quali «la verifica, nelle sedi competenti della CEI, di un sostanziale mantenimento del contributo finanziario dai fondi otto per mille nella misura oggi complessivamente elargita alle due Diocesi, almeno per il medio periodo»<sup>43</sup>. Traspare qui la consapevolezza per cui la gestione economica delle Diocesi in Italia negli ultimi quarant'anni è sostenuta dai contributi finanziari della CEI provenienti dall'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'art. 47 della Legge 20 maggio 1985, n. 222.

Da questo punto di vista, bisogna rilevare che la ripartizione dei finanziamenti per il culto, la pastorale e gli interventi caritativi avviene tramite quote-base, identiche per ciascuna Diocesi, con l'aggiunta di quote determinate dal numero degli abitanti; così pure per ciascuna Diocesi sono stabiliti medesimi tetti massimi di contributi per i beni culturali e l'edilizia di culto: di conseguenza, la piena unione delle due Diocesi di Cuneo e di Fossano avrebbe comportato un sostanziale dimezzamento di questi finanziamenti<sup>44</sup>.

La lettera del 2 ottobre 2023 del Presidente della CEI<sup>45</sup>, condivisa nel Consiglio Episcopale Per-

41 Cf. la costituzione 7: «Le Fondazioni di culto e religione che gestiscono le opere diocesane rimangono distinte, una con sede nel Vescovado nuovo di Cuneo e l'altra con sede nel Vescovado di Fossano, e sono chiamate ad intensificare la collaborazione, anche in vista di opportune razionalizzazioni» (SINODO DIOCESANO DI CUNEO E DI FOSSANO 2021-2022, «Libro Sinodale - Proposizioni, orientamenti e costituzioni, decreti», Rivista Diocesana Cuneese 93 [2022] 44).

42 Facciamo notare che tale operazione, funzionale ad un'amministrazione diocesana articolata e non necessariamente clericale, potrebbe essere compiuta anche nei casi in cui il patrimonio diocesano fosse tutto in capo alle Diocesi che vengono unite. Si tratterebbe, in questa fattispecie, di adottare una tecnica giuridica diversa rispetto alla fusione per incorporazione: ad esempio, compatibilmente con il riconoscimento agli effetti civili, la fusione novativa con contestuale divisione di parte del patrimonio delle Diocesi estinguenti, da incorporare ad altra persona giuridica, come una Fondazione di culto con finalità diocesane, ai sensi del can. 122; oppure, la soppressione degli enti Diocesi preesistenti con contestuale costituzione o riforma di nuovi soggetti giuridici ai quali devolvere il patrimonio degli enti soppressi: i beni istituzionali alla nuova Diocesi eretta e gli altri beni, a reddito o impiegati in attività commerciali, ad una Fondazione di culto con finalità diocesane.

43 Rivista Diocesana Cuneese 91 (2020) 86.89.

44 Se ci riferiamo alla misura dei contributi ricevuti negli ultimi due anni si sarebbe trattato di circa un milione e trecentomila euro in meno all'anno.

45 La lettera del Presidente della CEI al Vescovo diocesano di Cuneo-Fossano del 2 ottobre 2023, prot. 630/2023, è pubblicata sul sito internet ufficiale della Diocesi di Cuneo-Fossano: <https://www.diocesicuneofossano.it/ripartizione-dei-fondi-otto-per-mille-dellan-no-2023> [accesso 16.06.2025].

manente, ha affrontato la questione deliberando per la nuova Diocesi di Cuneo-Fossano contributi e tetti massimi aggiuntivi rispetto alle quote-base e ai tetti massimi ordinari, in via straordinaria per gli anni dal 2024 al 2028 e in misura anno per anno decrescente.

In questo modo, rendendo graduale la diminuzione dei contributi, si è voluto evitare pure per il futuro che il processo di valutazione e decisione in ordine alla piena unione di Diocesi in Italia riceva condizionamenti di natura finanziaria. Nello stesso tempo, si è evidenziato che la riduzione delle Diocesi può rappresentare anche uno strumento di razionalizzazione dell'uso delle risorse finanziarie, percorso quanto mai necessario se si considerano le preoccupazioni rispetto al mantenimento nella misura attuale dei trasferimenti statali dell'otto per mille.

A questo proposito, l'intreccio del processo di piena unione delle Diocesi con la questione dei contributi dell'otto per mille ci riporta alla «diligenza», incipit della Costituzione apostolica che ha eretto la nuova Diocesi di Cuneo-Fossano e principio ordinatore della missione ecclesiale, «affinché i salutarî benefici e precetti del Signore raggiungano tutti i luoghi e con efficacia tutti i popoli». Se in via transitoria l'unione di più Diocesi in persona Episcopi, come pure l'unità pastorale di più Parrocchie, sono passaggi necessari per affrontare i mutamenti sociali e culturali che hanno trasformato le nostre Chiese, la diligenza del buon pastore richiede ad un certo punto di adottare anche nuovi strumenti giuridici, nuove Diocesi e nuove Parrocchie, in modo da non rimanere prigionieri dell'organizzazione ecclesiastica del passato.

Così facendo, la semplificazione e l'alleggerimento delle strutture non sono soltanto necessarie razionalizzazioni ma più radicalmente un ritorno ai precetti missionari del Signore: «ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone: né pane, né sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare sandali e di non portare due tuniche» (Mc 6,8-9).

## **Elio Dotto**

presbitero cancelliere vescovile e moderatore della curia della Diocesi di Cuneo-Fossano  
via Amedeo Rossi 28  
12100 Cuneo

## **Lorenzo Simonelli**

presbitero giurista dell'Arcidiocesi di Milano  
via Bonvesin de la Riva 2  
20129 Milano